



Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

Atto del Governo 227

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	227	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	13/11/15	13/11/15
annuncio:	16/11/15	13/11/15
assegnazione:	13/11/15	13/11/15
termine per l'espressione del parere:	23/12/15	23/12/15
Commissione competente :	8 ^a Lavori pubblici, comunicazioni	IX Trasporti
Rilievi di altre Commissioni :	14 ^a Politiche dell'Unione europea	XIV Unione Europea
	5 ^a Bilancio	V Bilancio
	1 ^a Affari Costituzionali	

Contenuto

Lo schema di decreto che il Governo sottopone all'esame del Parlamento **recepisce il testo della Direttiva 2014/100/UE in materia di monitoraggio del traffico navale.**

La direttiva, che consta di 4 articoli, **prevede di sostituire l'allegato III alla direttiva 2002/59/CE** che disciplina il sistema dell'Unione per lo scambio dei dati marittimi (SAFESEANET).

Tranne che per poche modifiche formali, aventi la funzione di indicare il soggetto competente a svolgere in Italia i compiti previsti dalla normativa europea (pertanto, in alcuni punti, laddove nella Direttiva europea il predetto soggetto è indicato con l'espressione "gli Stati membri", nello schema di decreto quest'ultima è sostituita da "l'Amministrazione"), lo schema di decreto legislativo di cui si tratta **riproduce testualmente ed integralmente il contenuto dell'allegato III della direttiva.**

Lo schema di decreto consta infatti di due articoli e dell'allegato III. L'**articolo 1** dispone la sostituzione dell'allegato III di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2005 (che aveva, a sua volta, recepito la precedente direttiva 2002/59/CE). L'**articolo 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**allegato III** descrive il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE che ha creato un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di scambio delle informazioni volto a garantire una maggiore sicurezza ed efficienza e una migliore risposta alle situazioni potenzialmente pericolose.

Tale sistema, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, può fornire informazioni utilizzabili anche per aumentare l'efficienza del traffico e del trasporto marittimo europeo, contribuendo in tal modo a renderlo maggiormente competitivo.

Le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva, e recepite nello schema di decreto, **puntano a valorizzare l'esperienza in materia acquisita fino ad oggi e ad aggiornare il monitoraggio** grazie ai progressi tecnici fatti dal 2002 con il sistema SafeSeaNet per lo scambio dei dati marittimi.

Il sistema SafeSeaNet è stato avviato nell'ottobre 2004 dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), organismo che a sua volta era divenuto operativo nell'anno 2003.

Il sistema SafeSeaNet migliora la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento.

Inoltre, esso permette di scambiare informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

Tale sistema si inserisce nel contesto di **un monitoraggio del traffico navale e di un sistema comune per la condivisione delle informazioni per il settore marittimo** che consente di dare accesso ad informazioni relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi o all'inquinamento.

Lo scambio dei messaggi elettronici ed il sistema SafeSeaNet rendono più efficiente ed efficace lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità.

La nuova versione dell'Allegato III, al pari della versione precedente, innanzi tutto espone **i concetti generali e l'architettura di SafeSeaNet.**

Il sistema è formato da **una rete di sistemi nazionali** e da una **banca dati centrale di raccordo**. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA). La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale, in cooperazione con gli Stati membri.

Tra gli elementi di novità vi è un **ampliamento delle responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).**

Secondo la formulazione al punto 2.1.2 del nuovo Allegato III, le responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima non si limitano più alla sola area tecnica, ma si estendono alla documentazione di SafeSeaNet nonché allo sviluppo del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici e al mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet.

Il controllo si esercita attraverso una stretta cooperazione tra Commissione europea e Stati membri.

Il sistema centrale funge da punto nodale e collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali. Vengono inoltre definiti i principi di gestione e le modalità di sviluppo del documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e della documentazione tecnica. A questo riguardo, il nuovo Allegato III amplia i compiti del gruppo decisionale di alto livello (HLSG) del SafeSeaNet.

Lo scambio e la condivisione dei dati avviene tramite l'interazione con sistemi pubblici e privati. Sistema centrale e sistemi nazionali devono essere conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per ciò che concerne la riservatezza delle informazioni e i principi in materia di sicurezza descritti dal Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).

Le informazioni che saranno fornite nel Documento IFCD dovranno comprendere anche integrazione di dati e loro distribuzione mediante il sistema SafeSeaNet, procedure operative relative ai meccanismi di controllo per la qualità dei dati SafeSeaNet e documentazione tecnica più dettagliata che in passato. L'Amministrazione identifica tutti gli utenti cui sono attribuiti un ruolo ed una serie di diritti di accesso.

Relazioni e pareri allegati

Le relazioni che corredano l'Atto del Governo in esame sono: la Relazione illustrativa, una Tabella di concordanza tra la Direttiva 2014/100/UE e lo Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva stessa; la Relazione tecnica; l'Analisi Tecnico-Normativa (ATN); l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Non risultano pareri allegati.

Conformità con la norma di delega

La norma di delega, vale a dire la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), articolo 1, non reca principi e criteri direttivi, salvo che per eventuali nuove spese, ma lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo reca, al suo articolo 2,

la clausola di invarianza finanziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva sui rapporti dello Stato con l'Unione europea e su ordine pubblico e sicurezza ((ad esclusione della polizia amministrativa locale). Sono invece materie di legislazione concorrente i porti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione. Per l'attuazione e l'esecuzione degli atti dell'Unione Europea, l'articolo 117 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, vi provvedano, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, in quanto l'intervento adegua la normativa nazionale a quella dell'Unione europea. Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato/Regioni, riguardando la materia della sicurezza della navigazione.

Inoltre non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'unione europea, in quanto deriva dal recepimento testuale della direttiva n.2014/100/UE.

Si segnala che il recepimento della direttiva citata, ai sensi dell'articolo 2, della medesima direttiva, scadeva il 18 novembre 2015 (lo schema è stato trasmesso alle camere il 13 novembre 2015).

Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano ulteriori documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in sull'argomento. Non risultano in particolare giudizi sul medesimo o analogo oggetto innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.



Incidenza sull'ordinamento giuridico

La disposizione si limita a sostituire l'allegato III al decreto legislativo n. 196 del 2005.

Senato: Dossier n. 253

Camera: Atti del Governo n. 232

30 novembre 2015

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
TR0328